



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



Finanziato
Dall'unione europea
NextGenerationEU

PROT. AMET DIS/1252 DEL 2 OTTOBRE 2025

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO INTEGRATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA *EX* ARTT. 71, 44, 108 COMMA 2 LETT. E), 225 COMMA 8 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT DI A-DISTRIBUZIONE RETI TRANI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CUP F76I22000050006.

1

Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Lavori chiavi in mano di interramento linee MT		P	€. 2.400.000,00
A) Importo a base di gara di cui			€. 2.000.000,00
A1) Costi della manodopera			€. 980.000,00
B) Oneri per la progettazione esecutiva e richieste servitù (Massimo importo da determinare mediante E.P. professionisti)			€ 250.000,00
C) Oneri per Spese amministrative verso Enti a carico dell'Appaltatore non soggetti a ribasso da pagare a consuntivo			€ 50.000,00
D) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€. 100.000,00
A) + B) + C) + D) Importo complessivo			€ 2.400.000,00

Per quanto riguarda i costi della manodopera, la Stazione appaltante, in virtù della delibera n. 528 del 15 novembre 2023 dell'ANAC, del bando tipo ANAC (v. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023) e del parere MIT n. 2154 del 19/07/2023, ritiene di aderire alla tesi sistematica e costituzionalmente orientata in base alla quale le diverse disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 10, si devono interpretare nel senso che "il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara".

In ordine ai compensi posti a base di gara per i servizi di ingegneria relative a tutte le prestazioni che dovranno essere rese trattandosi di reti di distribuzione elettrica in MT/BT è stato utilizzato il Prezzario Amet per le prestazioni professionali. Il corrispettivo della progettazione esecutiva e dei servizi propedeutici indicato nella precedente tabella, deve intendersi quale corrispettivo massimo pagabile che sarà contabilizzato a misura in relazione alle prestazioni effettivamente



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



rese ed alle tariffe sopra definite che vengono allegate alla documentazione di gara al netto del ribasso di aggiudicazione calcolato sul 35% del valore ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice.

Stazione Appaltante: AMET S.P.A – Piazza Plebiscito n. 20 – 76125 Trani – Tel. 0883/486956 mail: amministrativo@ametspa.it – pec amministrativo@pec.ametspa.it

Tipo di Stazione Appaltante: Società Pubblica

Principale attività esercitata: Distribuzione di Energia Elettrica

L'appalto è riservato a categorie protette: No

Il luogo di realizzazione dei lavori è Comune di Trani

codice NUTS: *ITF48* - CUP: F76I22000050006

CPV principale 45231400/9 Lavori di costruzione di linee elettriche

CPV secondari: 45232000-2 - Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi

71323100-9 - Servizi di progettazione di sistemi elettrici

71323200-0 - Servizi di progettazione tecnica di impianti

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'ing. Albino Mazzone dirigente di AMET SpA, nominato con Provvedimento n. 1465 del 30 maggio 2025.

La Stazione Appaltante ha determinato di avvalersi della facoltà della c.d. “inversione procedimentale” prevista dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in base alla quale le offerte vengono esaminate prima della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità degli offerenti, con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale.

Dovrà essere rispettato quanto introdotto dal D.M. 11/10/2017 relativamente ai CAM, i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” di cui al D.M. 23.06.2022 di aggiornamento del D.M. 11.10.2017

Eventuali refusi presenti negli atti della procedura, compresi gli allegati, riguardanti il richiamo a disposizioni non più vigenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.lgs. 36/2023.

PREMESSE

La stazione appaltante, AMET Spa, con sede in Trani, in P.zza Plebiscito, 20, (PEC) amministrativo@ametspa.it, P.Iva 04938250729, in esecuzione della determinazione del CDA AMET SPA del 29/05/2025 ha deciso di affidare ai sensi ex artt. 71, 44, 108 comma 2 lett. e), 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 l'affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed i lavori di rifunzionalizzazione della rete di distribuzione elettrica mt di a-distribuzione reti trani nell'ambito del PNRR, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” COMPONENTE 2 “ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE” AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 “POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE” - INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA” (M2C2.2.2)

La procedura è interamente svolta dall' Amet spa attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “EMPULIA “, accessibile all'indirizzo <https://empulia.it> il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dal presente disciplinare di gara e, sulla base delle previsioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

La decisione di procedere ai sensi dell'art. 44 del Codice è legata alle seguenti motivazioni:



- La predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica della progettazione esecutiva e dei lavori (c.d. appalto integrato);
- con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione esecutiva in capo all'Operatore Economico che realizzerà i lavori, garantirà la piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva.

Il presente Disciplinare di gara, unitamente al Bando di gara del quale costituisce, con tutti gli altri documenti di gara, parte integrante e sostanziale, contiene le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di compilazione e presentazione delle relative offerte, la documentazione da presentare a corredo delle stesse e la procedura di aggiudicazione.

3

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- ✓ non dar corso, in qualunque momento, all'aggiudicazione e/o alla successiva contrattualizzazione a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;
- ✓ non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea
- ✓ se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli
- ✓ obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto

Ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 6 del Codice, la Stazione Appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Le offerte vanno redatte in lingua italiana.

L'imposta di bollo dovuta per la presentazione dell'offerta dovrà essere assolta in modo virtuale mediante l'utilizzo del modello F23 dell'importo di € 16,00, con indicazione nella descrizione del CIG della gara

La procedura da qua viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso la piattaforma telematica EmpULIA.

Ai sensi degli artt. 83 comma 2 e 17 comma 3 del Codice, la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 dello stesso Codice.

La pubblicità degli atti della procedura di gara, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 85, ultimo periodo del Codice, è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (in sigla "BDNCP"), tenuto dall'ANAC cui detti atti sono stati trasmessi, redatto secondo i modelli di formulari approvati con il Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del Codice, gli effetti giuridici degli atti della procedura di gara decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è finanziato con fondi PNRR confluite nella MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

Obblighi prestazionali derivanti dal PNRR

a) Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il soggetto aggiudicatario è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione



guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il soggetto aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione ossia:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Il soggetto aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile.

Segnatamente il soggetto aggiudicatario nel caso in cui, per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Per la violazione dei suddetti obblighi saranno applicate delle penali.

La violazione dell'obbligo di cui sopra determina, altresì, l'impossibilità per il soggetto aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

L'aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, secondo il documento allegato "Previsioni e obblighi DNSH" (All. 5).

Inoltre, trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica"), di cui in particolare:

- Decreto 11 ottobre 2017, recante «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;
- Decreto 27 settembre 2017, recante «Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica».

Anche per la violazione del rispetto del presente obbligo, saranno applicate le penali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il soggetto aggiudicatario, in caso di subappalto, si impegna a far sì che il contratto di subappalto recepisca anche a carico del subappaltatore i medesimi obblighi richiesti dal PNRR e, nello specifico:

- preveda l'assunzione degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- preveda per il subappaltatore l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.



- recepisca per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

- comporti l'obbligo per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Come disposto dal disciplinare di gara, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale specificamente richiesti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

L'ausiliario, in caso di avalimento, si obbliga verso il Soggetto aggiudicatario e verso la Amministrazione committente ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di e concorrendo con il soggetto aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Il soggetto aggiudicatario si impegna sin da ora, qualora dovesse emergere la necessità di procedere ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel presente disciplinare, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP. L'esecuzione della prestazione dovrà essere improntata alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Amministrazione committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'aggiudicatario e/o del subfornitore ovvero della Amministrazione committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente e manleverà la Amministrazione committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dello stesso soggetto aggiudicatario e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utile, anche al fine di consentire alla Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il soggetto aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire codesta Amministrazione committente per i danni cagionati a causa di sue inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale indicato nel presente disciplinare, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dei progetti entro i termini prestabiliti;
- b) fatti a lui imputabili che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale.

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto affidato siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA,



l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, il soggetto aggiudicatario sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

La documentazione tecnica del progetto esecutivo dovrà essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 23 giugno 2022.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, utilizzando obbligatoriamente la tecnologia Building Information Modeling (BIM) di cui al DM MIT n. 560/2017, come modificato dal DM MIMS n. 312/2021, in modo da permettere l'utilizzo di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere e alla manutenzione.

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice dei Contratti, e quelle CEI e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea ed elettronica, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Amministrazione e in formato di stampa pdf.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto aggiudicatario nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, relativa al progetto, è tenuto a:

- mostrare correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”;
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente e investimento o sub investimento;
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- se del caso, utilizzare il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”.

PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI

Premesse

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal Regolamento UE 241/2021, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai predetti sei obiettivi ambientali. Più nel dettaglio, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- alla transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse



naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

v. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

vi. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea. Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari, volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure

B. si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti PNRR (in relazione alla Missione e alla Componente di riferimento). Nel caso A. l'investimento ricade nel Regime 1, mentre, nel caso B., ricade nel Regime 2.

Gli esiti dell'autovalutazione ex ante in merito al Regime da considerare per ciascun intervento sono riportati nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Inoltre, sempre quale esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle allegata alla suddetta Guida. Le Schede Tecniche prendono in considerazione tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (check list) per facilitarne l'applicazione.

Per il progetto nell'ambito del quale rientra l'intervento in oggetto, è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2, e allo specifico intervento oggetto della presente procedura, è possibile associare la Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali con le relative check list.

L'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "Appaltatore"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del principio DNSH, declinato per l'investimento in oggetto come sopra rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. In tutte le fasi della progettazione, l'Appaltatore dovrà valorizzare soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).

2. In tutte le fasi della progettazione, nonché durante lo svolgimento delle prestazioni di DL e CSE, l'Appaltatore sarà responsabile del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.

3. Per tutte le fasi della progettazione, in particolare nell'ambito della redazione degli elaborati del progetto esecutivo, nonché nell'eventuale svolgimento della Direzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà elaborare e verificare specifiche indicazioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, così da consentire che gli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, "SAL") contengano una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 5 e 18 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

5. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"



allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità dell'intervento in oggetto.

Suddivisione in lotti

L'appalto in oggetto di affidamento deve essere costituito da un unico lotto (funzionale e prestazionale) nei termini di legge.

L'appalto è costituito da un unico lotto nel rispetto dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D. Lgs. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee Guida dell'AgID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- Parità di trattamento tra gli operatori economici;
- Trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- Standardizzazione dei documenti;
- Comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile;
- Comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile;
- Segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- Gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'aggiudicatario per mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti dall'Operatore Economico, da:

- Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- Utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e alla Disciplina di Utilizzo della Piattaforma EmpULIA.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sulla Piattaforma EmpULIA nella sezione "AVVISI" nonché attraverso ogni strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.



Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel presente Disciplinare di Gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è sempre accessibile, all'indirizzo www.empulia.it a meno di fermi macchina programmati e anticipati dalla pubblicazione delle news su portale. Per informazioni relative alla gestione delle sospensioni, limitazioni di accesso e/o interruzioni per la manutenzione ordinaria della stessa, si rimanda all'art. 12 - Manleva della Disciplina di Utilizzo disponibile direttamente sul Portale (di seguito si riporta il link: [EmPULIA - Disciplina di utilizzo](#))

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle condizioni generali di utilizzo della stessa Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ✓ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - ✓ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma, EmPULIA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di trattativa diretta.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell'allegato "Disciplinare telematico con Timing di gara", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della



casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura di gara sono indicati all'interno del Timing di gara.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

- Domanda di partecipazione;
- DGUE
- Modello offerta economica e temporale;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Requisiti di partecipazione progettista staff tecnico impresa;
- Dichiarazione requisiti progettista;
- Dichiarazione requisiti generali soggetti art. 94, comma 3 D. Lgs. n. 36/2023;
- Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Attestazione del rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 2020-852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Consenso al Trattamento dati personali
- Dichiarazione antimafia;
- Dichiarazione familiari conviventi;
- Dichiarazione responsabile del trattamento;
- Dichiarazione anticorruzione PNRR;
- Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse del RUP;
- Tracciabilità flussi finanziari;
- Dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante www.ametspa.it e sulla piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile al link: www.empulia.it.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale di EmpULIA utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI" presente all'interno della procedura di appalto in oggetto e dovranno pervenire, a pena di non accoglienza, entro e non oltre le ore 12.00 del 31/10/2025.

La richiesta deve indicare necessariamente il riferimento al documento della procedura, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Detti chiarimenti dovranno, preferibilmente, non pervenire in maniera frazionata, ma in un'unica richiesta contenente tutte le precisazioni richieste.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito dal Portale EmpULIA.

Non saranno accettate richieste di chiarimenti a mezzo mail/PEC/telefono o richieste pervenute oltre il termine stabilito dal presente disciplinare e pertanto non verrà data alcuna risposta.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico come definito sulla piattaforma EmpULIA; tutte le informazioni relative ai quesiti presentati in tempo utile dai partecipanti e alle risposte formulate dalla Stazione Appaltante, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione in forma anonima sul portale EmpULIA (www.empulia.it) all'interno della sezione relativa alla procedura di gara in oggetto. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

L'avvenuta pubblicazione sul portale di EmpULIA del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante dell'Operatore Economico che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.



2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma di negoziazione EmpULIA, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D. Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante agli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'ambiente "Chiarimenti".

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, da utilizzare ai fini delle comunicazioni, che dovrà corrispondere a quello già indicato in fase di registrazione al portale.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al gestore della piattaforma EmpULIA e alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni rese dalla Stazione Appaltante, comprese le comunicazioni ex art. 90, comma 1, del Codice, sono trasmesse attraverso la piattaforma telematica all'account del concorrente nonché all'indirizzo PEC indicato dallo stesso in sede di registrazione alla medesima piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Come dichiarato in premessa, il presente appalto integrato ha per oggetto **L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT DI A-DISTRIBUZIONE RETI TRANI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**

La presente procedura è relativa all'individuazione del soggetto a cui affidare sia i lavori sia la fase di progettazione esecutiva e CSP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appalto che si intende affidare comprende:

- la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto della Sez. III, All. I.7 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto applicabili, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara dalla stazione appaltante e da questa approvato;
- lo svolgimento di ogni prestazione accessoria alla fase di progettazione consistente, a titolo indicativo e non esaustivo, pratiche catastali, reperimento cartografia, conversione disegni in formato vettoriale, aggregazione dati cartografici per interferenze aree sottoposte a vincolo in formato vettoriale, formazione striscia planimetrica elettrodotto,



studio, predisposizione e gestione pratica autorizzativa, calcolo indennità di servitù e costituzione servitù per scrittura privata ed ogni altro onere per dare l'opera completa e compiutamente autorizzata;

- c) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso visione completa ed esatta conoscenza;
- d) i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nella Documentazione di Gara e, in particolare, negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto nel rispetto dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare.

Pertanto, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'individuazione di un unico affidatario assicura una efficace e coordinata gestione dei servizi tecnici richiesti e della esecuzione di tutti i lavori da eseguirsi garantendo il rispetto del principio di economicità.

L'operatore dovrà possedere i requisiti generali e speciali previsti, sia per quanto attiene i servizi di ingegneria e architettura, che per l'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle prestazioni (di progettazione ed esecuzione lavori) dovrà sempre e comunque essere effettuata a perfetta regola dell'arte e l'affidatario dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € € **2.400.000,00 iva esclusa** di cui:

- € 2.000.000,00 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 980.000,00. per costi della manodopera;
- € 100.000,00 per costi della sicurezza **non** soggetti a ribasso d'asta;
- € 50.000,00 per Spese amministrative verso Enti a carico dell'Appaltatore non soggetti a ribasso da pagare a consuntivo
- € 250.000,00 per i servizi di progettazione e Spese amministrative soggetti a ribasso;

Ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 980.000,00.

L'importo dei lavori a base di gara è stato calcolato utilizzando il Prezzario AMET 2025

L'importo relativo alle spese tecniche per progettazione esecutiva è stato determinato utilizzando il Prezzario Amet per le prestazioni professionali.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

3.2 CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	Cod.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	INCIDENZA	IMPORTO	Prevalente o scorporabile	subappalto
Lavori chiavi in mano di interramento linee MT	OG10	IV	SI	86%	€ 1.862.000,00	prevalente	si nel limite del 49,99%



Strade ed Autostrade	OG3	I	SI	14%	€ 138.000	scorporabile	Si nei limiti di legge
IMPORTO LAVORI (lavori e oneri sicurezza)					€ 2.100.000,00		

In conformità alle previsioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il **Contratto Collettivo Nazionale del Settore F012**.

Come previsto dall'art. 11 del codice, le imprese concorrenti, all'interno della propria offerta, indicano il/i contratto/i di lavoro che applicano al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele.

Qualora le imprese concorrenti, applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla stazione appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Qualora venga dichiarata l'equivalenza delle tutele, la stazione appaltante effettuerà i necessari riscontri attraverso l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

3.3 CATEGORIE e ID OPERE

I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione dovranno essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 del Codice.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, dovranno indicare i soggetti personalmente responsabili dello staff tecnico dell'impresa che svolgeranno la progettazione con la specificazione delle relative qualifiche professionali, iscrizione all'Albo, nonché l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Il calcolo analitico del corrispettivo per la Progettazione Esecutiva, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, per un valore complessivo pari a € 250.000,00, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi, come dalla seguente tabella:

3.4 Importo e categorie servizi di progettazione esecutive e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Categoria e ID opere	CODICE	G (grado di complessità)	Importo delle opere (comprensivi di oneri sicurezza) da progettare	IMPORTO Prestazioni Professionali (comprensivo di spese e oneri accessori)
IMPIANTI	IB.08	0,50	€ 2.100.000,00	€ 250.000,00
Totale comprensivo di spese				€ 250.000,00

L'importo suddetto è stato calcolato in riferimento al Prezzario Amet per le prestazioni professionali.

Non è consentito subappaltare l'intera progettazione. È ammesso il subappalto per le attività secondarie, accessorie e specialistiche, come indagini geologiche, rilievi, consulenze energetiche, acustiche, ambientali e la realizzazione di elaborati grafici specifici.

La prestazione principale per servizi di ingegneria è quella relativa alla categoria IMPIANTI IB.08

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i



requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Il progetto esecutivo dovrà recepire e rispettare tutti i pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile e per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti previsti dalla normativa applicabile al caso di specie (certificato di idoneità statica, ecc.).

Il progetto esecutivo redatto dall'affidatario è soggetto, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 prima dell'approvazione, all'attività di verifica come stabilito all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto. Alla conferenza di servizi decisoria sul progetto oggetto del contratto di appalto parteciperà anche l'affidatario dell'appalto il quale dovrà provvedere, a proprie spese, ad adeguare gli elaborati progettuali alle eventuali prescrizioni scaturenti dai pareri resi in conferenza di servizi.

Le migliorie proposte in sede di gara dovranno essere interamente comprese e adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo.

Il concorrente, con la partecipazione alla gara, accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione e posta a base della presente gara.

Al pagamento del corrispettivo si procederà nei termini e modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 225, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dalla Stazione Appaltante, alle prescrizioni di cui ai pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge e del QE approvato.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del nuovo Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stazione appaltante si riserva, prima dell'aggiudicazione di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Qualora l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al progettista gli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista, ai sensi dell'art. 44, c. 6 del nuovo codice.

4. DURATA DELL'INCARICO E PENALI

Il tempo massimo per il completamento della fase di progettazione è complessivamente pari a 30 giorni naturali e consecutivi. La progettazione esecutiva potrà svolgersi anche in stralci funzionali in accordo con l'Azienda Committente. In tale computo non rientra il tempo necessario per l'ottenimento di eventuali pareri e per l'approvazione degli elaborati progettuali.

Il tempo massimo per completare i lavori è invece pari a 335 giorni naturali e consecutivi.

In ogni caso, il termine dell'ultimazione della fornitura, comprensiva di ogni onere di progettazione e di esecuzione, è di massimi mesi 12 a partire dalla data di emissione dell'ordine.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.

Dalla data di affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Affidataria.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini, sono previste le penali secondo quanto stabilito nel CSA.

- 1) per i servizi in oggetto è prevista una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine suindicato pari allo 0,1 per mille dell'ammontare contrattuale;
- 2) in caso di ritardata ultimazione dei lavori, anche con riferimento ai singoli eventuali verbali di consegna parziale, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,1 per mille dell'ammontare contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo ovvero di quello oggetto di eventuale consegna parziale e non



possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Considerata l'inderogabilità dei termini assegnati per la realizzazione dell'intervento l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini previsti per la progettazione ed esecuzione produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriori motivazioni.

4.1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al D. Lgs. n. 36/2023, al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, al D.M. n. 236/1989 e ss.mm.ii e a tutta la normativa vigente in materia di opere pubbliche, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riqualificazione e contenimento dei consumi energetici, con verifica ex ante ed ex post ai sensi della normativa vigente, nonché ai criteri, alle procedure, alle Linee Guida comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali. La progettazione dovrà essere conforme alle specifiche tecniche dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, nonché, improntata al pieno rispetto dei principi e degli obblighi specifici dello stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare dei principi di Accessibilità, Progettazione universale ("Design for All") e del principio del **"Do No Significant Harm" (DNSH)** di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

La prestazione professionale deve comprendere gli elaborati da produrre in numero di 2 copie in cartaceo e relativo supporto informatico, ove compatibile, in formato dwg e acr.

4.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione netta, in relazione alla prestazione principale, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi e nel limite di quanto indicato dall'art. 60 del d.lgs. n.36/23 e dell'allegato II.2 bis, si terrà delle variazioni ISTAT – secondo l'indice del costo di costruzione di un tronco stradale.

Resta inteso che per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzeranno le risorse di cui all'art. 60 comma 5 del Codice di Contratti.

Ai fini della modalità di calcolo e riconoscimento della revisione dei prezzi si applicherà quanto previsto Allegato II.2 bis del codice dei contratti.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, del Codice dei contratti pubblici. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DIPARTICIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici disciplinati dagli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 e dei requisiti di ordine speciale previsti, in conformità all'art. 100 del Codice, nei successivi paragrafi.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 66 e dell'Allegato II.12 parte V del Codice l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Ordini, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare



anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, co. 1, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per gli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

Sono ammessi a partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice, secondo le disposizioni ivi contenute. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71300000-1 a 71323200-0 e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo



68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, co.2, del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo, devono essere specificate, nella Domanda di partecipazione le attività e/o servizi e le quote percentuali del servizio complessivamente inteso che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di **un giovane professionista, laureato abilitato a meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell'art.39, c.1, dell'Allegato II.12.

I consorzi di cui all'articolo 66, c. 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle imprese retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Alle aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, ovvero una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del Codice, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Inoltre, **trattandosi di appalto del PNRR**, gli operatori economici devono soddisfare le seguenti condizioni tramite apposita dichiarazione:

1. gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (**con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità**), ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. gli operatori economici, e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e **non superiore a 50**, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto. **Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare, per un periodo di 12 mesi, alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse da PNRR e PNC, in qualsiasi forma giuridica.**
3. gli operatori economici di cui al **comma 3** sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma (**entro sei mesi dal contratto**), alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo **17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo



del contratto. Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare, per un periodo di 12 mesi, alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse da PNRR e PNC, in qualsiasi forma giuridica

4. tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della peculiarità dello specifico settore del lavoro, questo Istituto ricorre all'applicazione parziale delle deroghe come di seguito indicato:
- a. gli operatori economici devono aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
 - b. obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto che rientrano nel "REGIME – 2: rispetto del principio del DNSH di non arrecare danno significativo all'ambiente", gli OO.EE. devono altresì dichiarare di impegnarsi a seguire in maniera precisa e puntuale quanto previsto nell'elaborato tecnico rubricato "Relazione sui DNSH".

19

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7. REQUISITI GENERALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Nello specifico i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- b. i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, co. 2, Allegato II.12;



c. i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

d. per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;

e. per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti devono essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;

f. l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 65 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'allegato II.12, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. PROGETTISTA

a) Deve possedere i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice nonché nell'all'allegato II.11, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo abbiano associato o indicato.

b) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza;

c) abilitazione a svolgere l'attività di Coordinatore per la sicurezza in progettazione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

d) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (nel caso di società di ingegneria);

e) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (nel caso di società di ingegneria).

Il soggetto può coincidere in caso di possesso di più certificazioni abilitanti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Esecutore dei lavori

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, co. 2, Allegato II.12.

b) Progettista

- Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria d'opera e grado di complessità in oggetto, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dall'organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- Certificati di regolare esecuzione rilasciati dal Committente.
- Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria d'opera e grado di complessità in oggetto, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dall'organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- Certificati di regolare esecuzione rilasciati dal Committente.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Progettisti



Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ruolo Requisiti

Progettazione

- Laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A – Settore A del relativo Ordine professionale oppure Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore civile e ambientale.
- Coordinatore della Sicurezza

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Un soggetto può rivestire più ruoli di quelli sopra elencati a condizione che sia in possesso delle relative abilitazioni.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Esecutore dei lavori

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto precedente deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Progettisti

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base



alla propria tipologia.

I requisiti di carattere speciale devono essere dimostrati, con le eccezioni di cui sopra, dai soggetti costituiti in forma aggregata in termini cumulativi.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

23

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare i requisiti speciali di carattere economico – finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice, per come richiesti nel presente Disciplinare di gara dalla Stazione Appaltante, attraverso apposito contratto, concluso in forma scritta a pena di nullità, da presentare in sede di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Con l'avvalimento una o più ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione del concorrente le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che le stesse ausiliarie partecipino alla gara.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e quelli di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si rinvia espressamente all'art. 104 del Codice per quanto non indicato al presente paragrafo.



9. SUBAPPALTO

La categoria prevale OG10 è subappaltabile nel limite del 49,99%.

La categoria scorporabile OG3 è subappaltabile nei limiti di legge.

L'Operatore Economico può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. In tali casi, l'Operatore Economico deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di servizi che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all'affidamento. Ai sensi di quanto previsto all'art. 119, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico sostituisce previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Operatore Economico che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

Per la fase della progettazione l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

L'omessa indicazione di voler ricorrere al subappalto non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

In caso l'operatore ricorra all'istituto del subappalto dovrà rispettare quanto disposto all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Nella fase di esecuzione dell'appalto si procederà alla verifica del rispetto della disciplina contrattuale nonché del Dure di Congruità.

Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.

Si specifica che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA



L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo ai sensi dell'appalto, in favore dell'Amet Spa.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: – per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; – per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile



con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: indicate all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: – per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; – per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del L.L. 31 maggio 2010, n. 78);

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito.

La mancata effettuazione del sopralluogo assistito non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo pari a **€ 165,00** previsto dalla Delib. ANAC n. 598 del 30/12/2024, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 101 del Codice, con la precisazione che non possono essere sanati elementi documentali che compongono l'offerta tecnica ed economica.

La mancata presentazione del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documentiaventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, senza ulteriore preavviso.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.



L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10/11/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

15.1 REGOLE, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare e nel manuale operativo di gara di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma telematica.

L' "OFFERTA" è composta da tre "buste digitali" relative, rispettivamente, a :

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta tempo/economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata telematicamente.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni domanda di ammissione alla gara (Allegato 1) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione della SA sulla piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

Prescrizioni per RTI e Consorzi



Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta presentata sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si invitano comunque tutte le imprese associate/consorziate ad effettuare la registrazione alla piattaforma : www.empulia.it.

Firma digitale

L'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla "BUSTA DOCUMENTAZIONE" deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della P.A.DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo mail http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

15.2 BUSTA DIGITALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica - "Documentazione Amministrativa" contiene:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE
- Modello offerta economica e temporale;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Requisiti di partecipazione progettista staff tecnico impresa;
- Dichiarazione requisiti progettista;
- Dichiarazione requisiti generali soggetti art. 94, comma 3 D.Lgs. 36_2023;
- Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Attestazione del rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 2020-852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Dichiarazione antimafia;
- Dichiarazione familiari conviventi;



- Dichiarazione responsabile del trattamento;
- Dichiarazione anticorruzione PNRR;
- Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse del RUP;
- Tracciabilità flussi finanziari;
- Dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH;
- Modello consenso trattamento dati personali
- Modello assolvimento marca da bollo

15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO:

- **Ricevuta di pagamento del contributo** a favore dell'ANAC;
- **Attestazione SOA**;
- **Copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore al 10% del costo attualmente previsto per l'espletamento del servizio di cui al presente Disciplinare;
- **Garanzia provvisoria** ed impegno del fideiussore per la garanzia definitiva;
- **Attestato di coordinatore per la sicurezza** e la salute nei cantieri (art. 98 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e/o relativo aggiornamento.
- **Dichiarazione di iscrizione alla White list** (eventuale);
- **Iscrizione professionista nell'elenco del Ministero dell'Interno**, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139/2006;
- **Dichiarazione relativa alla Struttura Operativa minima richiesta**, riportante i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle suddette prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, contenente l'impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcune delle strutture operative individuate da altri concorrenti.
- (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) **L'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto ai sensi dell'art. 46 del Codice delle Pari Opportunità (D.lgs. 198/2006), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.
- Modello F23 di avvenuto pagamento imposta di bollo € 16,00.

È fatto salvo, in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 e dell'art. 101 del Codice.

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare e/o dal Codice deve essere caricata sulla Piattaforma telematica

15.4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta, preferibilmente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, denominato "Modello - Domanda di partecipazione", che si allega al presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio stabile, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;



- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto-Legge n. 76/2020;
- [Se prevista la clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale] di garantire, secondo quanto indicato all'art. 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- [Se prevista la clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate] di garantire quanto disposto dall'art. 9.
- [Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del Codice] di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'art. 9;
- [Obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- [In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità;
- [In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, co. 53, della Legge n. 190/2012] di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di "...";
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del DPR n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lettera b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore



munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT07Y010003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **€ 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e **allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.5 DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del D.lgs. 36/2023, è **compilato dal concorrente utilizzando il modello presente sulla Piattaforma**, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66 del Codice, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della **busta digitale - "Documentazione amministrativa"**.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- d) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- e) nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- f) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, del Codice devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.6 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lettera o), del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A pena di esclusione dalla procedura di gara non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'offerta tecnica ed all'offerta tempo economica

16. BUSTA DIGITALE – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità riportate nel manuale operativo di gara.



L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti obbligatori di seguito indicati:

RELAZIONE TECNICA, composta complessivamente da non più di 10 pagine (esclusa la copertina) scritte in carattere Times New Roman, corpo 12 (dodici), interlinea singola articolate come sopra indicato, in funzione dei criteri di valutazione; si precisa che un foglio stampato fronte/retro consta di due pagine - **ULTERIORI PAGINE NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE** - e dovrà essere articolata in base ai criteri e sub criteri di valutazione riportati nell'allegato disciplinare. Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – **SEMPRE OBBLIGATORIO**.

In caso di **OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI**, deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di **OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI**, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti di offerta tecnica devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

EVENTUALE Elaborati grafici (formato A4 e/o A3 e/o A2) e materiale illustrativo delle proposte finalizzato a comprendere e valutare l'offerta, a discrezione dell'offerente, nella misura massima complessiva di 4 (quattro) pagine; le eventuali pagine in più oltre il suddetto limite non saranno prese in esame dalla Commissione giudicatrice. Ogni elemento dell'offerta migliorativa dovrà essere rappresentato con un grado di definizione adeguato al livello di progettazione definitiva posta a base di gara, in modo da integrare il progetto stesso.

Potranno pertanto essere prodotti i relativi elaborati grafici in scala adeguata necessari a rappresentare i contenuti tecnici dell'offerta migliorativa proposta.

Dovrà obbligatoriamente corredare gli elaborati di cui sopra da computo metrico non estimativo.

Gli elaborati relativi all'offerta tecnica non dovranno contenere riferimenti all'offerta economica. **EVENTUALE** Contratto di avvalimento e dichiarazione dell'ausiliaria relativa a mezzi e risorse messi a disposizione, in caso di avvalimento premiale - Documento originale, in formato elettronico e firmato digitalmente sia dal legale rappresentante del concorrente sia dal legale rappresentante dell'ausiliaria – Documento obbligatorio solo se ricorre l'avvalimento premiale. In caso di **OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI**, deve essere sottoscritta con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di **OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI**, può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Il documento deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). **EVENTUALE** dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega la dichiarazione firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Documenti originali, in formato elettronico e firmati digitalmente, **FACOLTATIVI**. In caso di **OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI**, devono essere sottoscritti con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di **OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI**, possono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. I documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capo- gruppo o organo comune)

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà necessariamente, a pena di esclusione, essere sottoscritta anche da tecnico abilitato

17. BUSTA DIGITALE – OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella **“BUSTA ECONOMICA”**

- **“PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA”** il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso comprensivo della progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso posto nell'apposito campo denominato “Base asta complessiva”;
- **“TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO”** il ribasso unico percentuale offerto sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara e sul tempo di realizzazione della progettazione esecutiva posto a base di gara;



- computo metrico estimativo analitico dell'offerta migliorativa proposta; in caso di voci dell'offerta migliorativa sostitutive di voci del computo a base di gara il concorrente dovrà indicare la voce del computo di progetto sostituita;

Inoltre, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 del Codice, devono essere indicati, a pena di esclusione:

- i costi della manodopera;
- gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 11 del codice, bisogna indicare il/i contratto/i di lavoro che applicano al proprio personale.

Si precisa che l'offerta economica dovrà essere espressa con un numero massimo di **decimali pari a due. In caso di offerta economica superiore a due decimali si applica il troncamento alla seconda cifra decimale.**

Si specifica che qualora la percentuale di ribasso offerta separatamente per i tempi di svolgimento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori restituisca un valore in giorni comprensivo di decimali si provvederà, ai soli fini delle obbligazioni contrattuali, ad arrotondare in ogni caso per difetto all'unità.

In caso di partecipazione di R.T.I. e di Consorzi di imprese la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della prestazione, nonché dal Consorzio stesso.

Sulla base del tempo offerto, il concorrente deve allegare all'offerta anche un "NUOVO CRONOPROGRAMMA-DIAGRAMMA DI GANTT" delle lavorazioni inteso come adeguamento e confronto del cronoprogramma del progetto esecutivo posto a base di gara ed in rapporto alle proposte migliorative di cui all'offerta tecnica ed una relazione che illustri le modalità con le quali l'impresa riesce ad ottenere una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara, anche alla luce delle proposte migliorative offerte. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre ed il ribasso indicato in lettere prevale quest'ultimo.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in piattaforma ed il ribasso espresso nell'allegata dichiarazione di offerta messa a disposizione della SA prevale quest'ultimo.

Si precisa e si prescrive:

- a) qualsiasi elemento di carattere economico che consenta di ricostruire la complessiva offerta economica, inserito nell'ambito i plichi relativi alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed alla OFFERTA TECNICA, sarà motivo di esclusione dell'offerta.
- b) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- c) le cifre ammesse, per l'offerta economica e temporale, sono fino alla seconda cifra decimale.
- d) sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto viene aggiudicato sulla base del **metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108 del Codice, in relazione ai seguenti elementi di attribuzione del punteggio, per un massimo di punti 100, ripartiti fra *Offerta tecnica* e *Offerta economica/temporale* come risultanti dalle tabelle che seguono:

CRITERI	ELEMENTI	PUNTEGGI MASSIMI
A	OFFERTA TECNICA	70
B	OFFERTA TEMPO	20
C	OFFERTA PREZZO	10
	TOTALE	100



Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

Tabella 1 – Criteri di aggiudicazione modalità di attribuzione dei punteggi

Il punteggio massimo di cui alla Tabella 1 attribuito ad ogni singolo criterio è ulteriormente suddiviso in sub- criteri di valutazione specificati nelle Tabelle 2 - 3.

N°	CRITERIO SUB-CRITERIO	PUNTI MAX SUB CRITERIO	PUNTI CRITE- RIO	PUNTI ELE- MENTO
A1	PROGETTI DI OPERE ANALOGHE Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio A1 saranno oggetto di valutazione almeno due servizi di ingegneria e architettura analoghi svolti dal progettista. Per analoghi si intendono progettazioni eseguite per linee MT/BT svolte per conto di un concessionario di distribuzione dell'energia elettrica. Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi di qualità del concorrente, in quanto, si dimostri che ha svolto incarichi relativi a lavori che sul piano tecnologico e funzionale rispondono meglio agli obiettivi e alle finalità che persegue la stazione appaltante.	10		
A2	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio A2 saranno valutate le soluzioni proposte volte a migliorare le modalità di espletamento della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensiva delle prestazioni accessorie professionali in appalto	10		
A3	IMPATTO AMBIENTALE CANTIERE Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio A3 saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative per le modalità operative e organizzative per la risoluzione delle interferenze e la protezione dell'ambiente contro i rischi provenienti dai lavori.	10		



A4	CRITERI AMBIENTALI Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio A4 saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative, con particolare riferimento al principio DNSH, per ridurre l'impatto ambientale delle risorse naturali quali soluzioni per un uso sostenibile di materiali recuperati o riciclati.		5	70	70
A5	REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio A5 saranno oggetto di valutazione i lavori analoghi realizzati dall'OE con particolare riferimento ai lavori per linee MT/BT svolte per conto di un concessionario di distribuzione dell'energia elettrica.		25		
A7	CAPACITA' PRESTAZIONALI IMPIANTI TECNOLOGICI Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio A7 saranno oggetto di valutazione le soluzioni migliorative relative alle componenti impiantistiche, con particolare riferimento al pregio tecnico e agli aspetti relativi alla innovazione e sicurezza.		10		
B	Tempi di esecuzione	B.1 Tempo di consegna della progettazione esecutiva Riduzione del tempo di consegna della progettazione. (*)	5	20	30
		B.2 Tempo di esecuzione delle opere Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori (**)	15		
C	Ribasso sul prezzo a base di gara			10	
	Totale			100	100

(*) A garanzia della qualità della prestazione il ribasso massimo sui tempi di consegna della progettazione esecutiva non potrà essere superiore al 30%. Eventuali offerte proposte con percentuali di ribasso maggiori saranno automaticamente rideterminate alla percentuale massima stabilita del 30%.

(**) A garanzia della qualità della prestazione il ribasso massimo sui tempi di consegna dei lavori non potrà essere superiore al 20%. Eventuali offerte proposte con percentuali di ribasso maggiori saranno automaticamente rideterminate alla percentuale massima stabilita del 20%.

Saranno considerate migliori le proposte che affronteranno in modo più preciso, convincente ed esaustivo le suddette tematiche, evidenziando le soluzioni migliorative in riferimento a quanto indicato nel progetto approvato, anche in relazione alle esigenze della committenza e dell'utenza finale, al contesto ambientale ed al contesto territoriale.

19. VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

○ Criterio A: offerta tecnica

Per ciascun sub-criterio, i Commissari attribuiranno al singolo Concorrente i-esimo, a proprio insindacabile giudizio e in



base al livello di professionalità e rispondenza dell'offerta all'obiettivo perseguito dal singolo sub-criterio di valutazione, un coefficiente nell'intervallo che va da zero a 1 secondo la scala comparativa di valutazione riportata in tabella seguente.

Coefficiente (W _j è il punteggio massimo del sub-criterio j-esimo indicato in Tabella 2)	Grado di corrispondenza dell'offerta del Concorrente all'obiettivo perseguito dal sub-criterio oggetto di valutazione
0	Insufficiente
1%-20%	Sufficiente
21%-40%	Discreta
41%-60%	Buona
61%-80%	Distinta
81%-100%	Ottima

– Scala comparativa di valutazione delle offerte relative ai sub-criteri tecnici-metodologici

I coefficienti attribuiti ad ogni singolo sub-criterio saranno mediati e successivamente riparametrati nell'intervallo [0, 1], avendo assegnato 1 al coefficiente più elevato. Tale media sarà calcolata troncando alla **terza cifra decimale** senza arrotondamenti.

Il punteggio attribuito al concorrente i-esimo per ciascun sub-criterio sarà restituito dal prodotto del punteggio massimo di ciascun sub-criterio per la relativa media dei coefficienti calcolata dalla commissione giudicatrice.

○ Criteri B e C: VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA-TEMPO» 20 PUNTI

B. Elemento Tempo 20 punti:

- a) l'elemento tempo, è costituito dalla valutazione della riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori e della progettazione

alla riduzione percentuale sul tempo:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{max}$$

dove:

V(a)_i = coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i = percentuale di riduzione dell'offerta in esame;

T_{max} = percentuale massima di riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante) 20%max

C. Elemento Prezzo 10 punti:

Formula "bilineare"

Ci (per A_i ≤ A soglia) = X (A_i / A soglia)

Ci (per A_i > A soglia) = X + (1,00 - X) [(A_i - A soglia) / (A max - A soglia)]



dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

A max = valore del ribasso più conveniente

20. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

37

Metodo del calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Resta fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi.

21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto..

La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'Operatore Economico, nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e al D.lgs. n. 82/2005.

A pena di esclusione, il plico telematico per la partecipazione alla gara, contenente tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare, deve pervenire mediante utilizzo della Piattaforma EmpULIA accessibile tramite indirizzo www.empulia.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/11/2025

La Piattaforma non accetta offerta presentate dopo il termine stabilito come ultimo per la presentazione dell'offerta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato, le stesse sono acquisite definitivamente dalla



Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
La prima seduta **virtuale** telematica avrà luogo il giorno 14/11/2025 alle ore 15:00.

22. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara, interviene per la presa d'atto degli operatori partecipanti alla procedura di gara e per la verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa.

23. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (TRE) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte. La durata dei lavori della Commissione ed il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77 comma 2 del Codice, avvalendosi della Piattaforma che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi del risultato, della fiducia, di buona fede e di tutela dell'affidamento espressi dal Codice, nonché di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018, recanti *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici"*.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante, relativamente al criterio adottato per la determinazione dell'offerta anomala, prevede che l'offerta è da ritenersi anomala quando: sia il punteggio attribuito all'offerta tecnica, sia il punteggio attribuito all'offerta economica superano il punteggio complessivo di 9/10 ciascuna.

Qualora e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, potendosi avvalere del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

L'anomalia verrà calcolata solo qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a tre.

25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione Appaltante, per ragioni di semplificazione e accelerazione per la presente procedura di gara, ha determinato di avvalersi della facoltà di inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le offerte tecniche, tempo ed economiche, vengono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, procedendo all'istruttoria della documentazione amministrativa prodotta dai primi due (2) soggetti risultanti dalla graduatoria complessiva.

Il Seggio di gara, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procede all'acquisizione delle offerte pervenute tramite la Piattaforma.

Il Seggio di gara, all'uopo nominato, nella prima seduta redige apposito verbale prendendo atto del numero degli operatori partecipanti. Il verbale è propedeutico alla designazione dei componenti della Commissione Giudicatrice e all'avvio di lavori della Commissione stessa.



La Commissione Giudicatrice esamina le offerte tecniche ed economiche- temporale (c.d. “inversione procedimentale”) prima della verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara.

La Commissione giudicatrice, in seduta VIRTUALE, procede all'apertura della busta virtuale “offerta tecnica”.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri e modalità di cui al presente disciplinare.

A seguito di conclusione della fase di valutazione dell'offerta tecnica, in seduta VIRTUALE la Commissione registrerà in piattaforma i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; quindi, aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti.

La Commissione procederà ad assegnare il punteggio secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare.

La Commissione procede, poi, alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi relativi all'offerta economica a quelli già assegnati all'offerta tecnica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta-virtuale, redige la graduatoria, trasmettendola al Seggio di gara per il proseguo di competenza.

Successivamente alla trasmissione della graduatoria da parte della Commissione giudicatrice, il Seggio di gara, in **seduta VIRTUALE**:

- esamina la documentazione amministrativa dei concorrenti 1° e 2° in graduatoria, onde verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- se del caso, attiva la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023;
- esclude dalla gara il concorrente che non ha presentato la documentazione richiesta o l'ha presentata in modo non conforme;
- redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi per tale il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ossia, che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed economico, nella medesima seduta, la Commissione comunicherà ai soli Operatori Economici interessati, contestualmente alla trasmissione del verbale contenente la graduatoria, la richiesta di migliorare la rispettiva offerta economica e di presentarla tramite Piattaforma entro le successive 48 ore dalla chiusura della seduta in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse in via provvisoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre.

La graduatoria rimarrà cristallizzata per qualsivoglia evento successivo per invarianza della media e della consequenziale soglia di aggiudicazione. L'eventuale scorrimento della graduatoria seguirà nel caso di esito negativo dell'esame della documentazione dei concorrenti 1° e 2° in graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla



normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nel Codice e negli allegati.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, acquisite dal RUP tramite FVOE. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca della proposta di aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto è stipulato entro i successivi 60 giorni e non prima che siano trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92, comma 3, del citato Decreto Legislativo, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del decreto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Codice, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 30% sul valore del contratto di appalto, previa presentazione di idonea fidejussione.

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo sono disciplinati dagli artt. 6 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

27. RISPETTO OBIETTIVI E MILESTONE

L'O.E. ed i progettisti associati o indicati si impegnano:

- al conseguimento di Milestone e Target PNRR, ivi incluso l'assolvimento della valutazione degli impatti ambientali indiretti e la loro entità minimizzata in linea col principio del "non recare danni significativi" all'ambiente ("do no significant harm" – DNSH) e, ove pertinente in base al progetto, a fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati.

In fase di verifica e validazione del progetto esecutivo verrà verificato il raggiungimento dei predetti obiettivi.

La SA attuatrice di linea di intervento PNRR, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori adempimenti progettuali e/o documentali, qualora, in fase di verifica da parte dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR, si rendesse necessario ai fini del rispetto degli obiettivi del programma.



28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il T.A.R. Puglia, Sede di Bari in Piazza Massari (70122 Bari).

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ☐ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ☐ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ☐ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

32. ALTRE NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA ED IL CONTRATTO

Le offerte saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta virtuale.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III, 20.01.2021, n. 627; TAR Campania, sez. II, 02.03.2020 n. 957; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1125 del 02/07/2021; ANAC, parere precontenzioso n. 237/2022).

Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.

Le sedute di gara virtuali, ovvero quelle che si svolgono mediante piattaforme telematiche, sono ammissibili e non inficiano la legittimità della procedura di gara. La normativa e la giurisprudenza hanno chiarito che, grazie alla tracciabilità



e all'inviolabilità delle offerte garantite dalle piattaforme, la mancata presenza fisica dei partecipanti alle sedute non compromette la validità del procedimento.

Peraltro la piattaforma EmpULIA, utilizzata per l'espletamento della gara, assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente o meno della presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere naturalmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La gestione telematica della procedura consente non solo di tracciare tutte le operazioni compiute dai concorrenti e dalla stazione appaltante, tra cui il caricamento sulla piattaforma dedicata e la successiva apertura dei files contenenti le offerte, ma anche di garantire con certezza l'immodificabilità, la segretezza e l'inviolabilità delle offerte stesse.

In particolare, la gestione telematica della procedura è conforme ai principi alla base dell'azione amministrativa: sono infatti garantiti la par condicio dei concorrenti (in quanto tutti i partecipanti sono posti nelle condizioni di partecipare con le stesse modalità alle varie fasi della procedura di gara), la trasparenza e la pubblicità (in quanto ciascun concorrente ha pronta visibilità di quanto pubblicato nella piattaforma, di quanto depositato e dell'avanzamento delle fasi di gara) e l'imparzialità (poiché la Stazione appaltante mette tutti i concorrenti nelle medesime condizioni di prendere parte alle fasi di gara con le medesime modalità di partecipazione).

33. ALLEGATI

La Stazione Appaltante mette a disposizione degli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla presente procedura di gara la seguente modulistica di supporto:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE
- Modello offerta economica e temporale;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Requisiti di partecipazione progettista staff tecnico impresa;
- Dichiarazione requisiti progettista;
- Dichiarazione requisiti generali soggetti art. 94, comma 3 D.lgs. 36_2023;
- Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Attestazione del rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 2020-852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Dichiarazione antimafia;
- Dichiarazione familiari conviventi;
- Dichiarazione responsabile del trattamento;
- Consenso al trattamento dei dati personali
- Dichiarazione anticorruzione PNRR;
- Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse del RUP;
- Tracciabilità flussi finanziari;
- Dichiarazione su previsioni e obblighi DNSH;
- Modello consenso trattamento dati personali
- Modello assolvimento marca da bollo

La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara sul sito della piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile al Link: www.empulia.it attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto al presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante ha determinato di avvalersi della facoltà della c.d. "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in base alla quale le offerte vengono esaminate prima della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità degli offerenti, con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale



AMET S.p.A.
Fondata nel 1908 già AEM



Eventuali refusi presenti negli atti della procedura, compresi gli allegati, riguardanti il richiamo a disposizioni non più vigenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.lgs. 36/2023.

IL RUP: ing. Albino Mazzone

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Avv. Vitantonio Dipace